

Roma - 27 maggio 2009

**FORUM DI PREVENZIONE
INCENDI 2009**

***“L'evoluzione della figura
del professionista nella
Prevenzione Incendi”***

Dott. Ing. Michele De Vincentis

AREA PREVENZIONE INCENDI
Dott. Ing. Michele De Vincentis

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

Nel tempo sono variati il livello di coinvolgimento e le caratteristiche che devono possedere i "professionisti" che operano nel settore della "prevenzione incendi"

Forte accelerazione in particolare negli ultimi anni.

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

Da un iniziale superficiale coinvolgimento nel procedimento di P.I. si è arrivati progressivamente all'assunzione di un ruolo da protagonista, che vede in alcuni casi il professionista svolgere dei ruoli che una volta erano tipicamente ricoperti dall'Organo di Vigilanza.

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

Oggi il continuo progresso tecnologico nel settore della protezione attiva, ma anche di quella passiva, che consente alla progettazione una più mirata individuazione delle caratteristiche prestazionali delle strutture e degli impianti, richiede con urgenza che siano aggiornati i requisiti richiesti per i Professionisti di P.I. negli anni '80.

Principali disposizioni interessanti i Professionisti in Prevenzione Incendi

- **legge 7 dicembre 1984, n. 818, "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi**
- **D.M. 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"**

Principali disposizioni interessanti i Professionisti in Prevenzione Incendi

- **DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16/05/1986** Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
- **DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30 APRILE 1993 - PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N. 818**

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

La Legge 07 dicembre 1984 n. 818 ha regolamentato in maniera più precisa la figura dei professionisti abilitati alla prevenzione incendi, prevedendo, *in primis*, l'obbligatoria autorizzazione ed iscrizione in appositi Albi, tenuti presso il Ministero dell'Interno.

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

A partire dalle fasi di istruttoria per l'ottenimento del N.O.P., il professionista mediante le "certificazioni" rilasciate relativamente ad alcune misure "minime ed essenziali" di prevenzione incendi attuate dall'azienda in esame, sopperiva alla non effettuazione del sopralluogo da parte del personale tecnico VV.F., limitando il ruolo VV.F., ad un'azione di controllo più tipicamente notarile.

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

- Lo stesso **D.P.R. 577/82** aveva previsto che i Comandi provinciali potevano "avvalersi, **nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti**, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali" (art. 18).
- Si riconosceva e si introduceva, per la prima volta, la figura dei "**professionisti abilitati a rilasciare certificazioni in materia di prevenzione incendi**".

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

- **La L. 818/84, eliminando l'inciso "nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti", configurava un campo di applicazione più articolato delle certificazioni in materia di prevenzione incendi.**
- **La normativa non specificava ancora con completezza il contenuto e la valenza delle "certificazioni rilasciate dai professionisti".**

L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

Le circolari ministeriali avevano chiarito, ancor prima della entrata in vigore della L. 818/84, che “le certificazioni, acquisite agli atti, formeranno parte integrante della documentazione relativa all'attività sottoposta a controllo e potranno riguardare la conformità di apparecchiature, impianti, strutture ecc. alle disposizioni di legge o di norme antincendi” (**circ. 7.10.1982, n. 46**).

Requisiti dei professionisti abilitati (L 818/84)

D.M. DEL 25/03/1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"

- **Iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;**
- **Frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi;**

Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi

La sussistenza del requisito dell'iscrizione dei professionisti negli albi professionali e del loro inserimento in appositi elenchi del Ministero dell'interno risponde alla esigenza che le certificazioni in parola provengano da fonti tecnicamente preparate e affidabili.

Funzionari dei ruoli tecnici della P.A.

Le certificazioni possono essere rilasciate da funzionari dei ruoli tecnici della P.A. , per i quali la preparazione tecnica è assicurata dal ruolo ricoperto e dalla funzione svolta nell'ambito del pubblico impiego, mentre la veridicità delle rilevazioni e attestazioni deve parimenti ritenersi garantita dalla indifferenza e neutralità che i pubblici funzionari sono tenuti ad osservare per rispetto del fine della piena legalità e correttezza dell'azione amministrativa.

Funzionari dei ruoli tecnici della P.A.

Possono essere conferiti dalle amministrazioni di appartenenza:

- singoli incarichi per rilasciare le certificazioni, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
- esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e devono riguardare unicamente attività svolte dalle predette amministrazioni

Si prescinde dal superamento del corso e dal requisito temporale dell'iscrizione:

- Professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche;
- Professionisti che siano appartenuti per almeno 1 anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del C.N.VV.F., cessati dal servizio;
- Componenti, per almeno 2 anni, del CTR o del CT interregionale o nazionale previsti dal D.P.R. 577/82;
- Responsabili, per almeno 5 anni, del settore antincendi nell'ambito delle aziende elencate nel D.M. 16.02.1982 e che dispongano di apposita organizzazione interna per gli aspetti della sicurezza aziendale
- per coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 10 anni;
- per coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione non minore di 5 anni ed una comprovata pregressa esperienza professionale in materia antincendi

Le certificazioni secondo il D.M. 30 Aprile 1993

Le certificazioni possono ottenere:

- ❑ **approvazione di un progetto** (in genere la progettazione non comporta l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni; tale ipotesi che può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali).
- ❑ **rilascio del certificato di prevenzione incendi** (CERT.IMP, CERT.REI)
- ❑ **nulla osta provvisorio**

Le predette certificazioni valgono nell'ambito delle competenze specifiche del professionista, desumibili dal quadro normativo complessivo e dai codici deontologici e professionali dei rispettivi ordini.

Le certificazioni secondo il D.M. 30 Aprile 1993

Il Decreto, per la prima volta, specifica il concetto ed il contenuto delle "certificazioni" che sono costituite da:

- ❑ **relazioni tecniche di calcolo**
- ❑ **attestati di collaudo o di verifica** che i professionisti, previa richiesta dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, possono emettere limitatamente ai settori..."
- ❑ **perizie giurate**, nei casi di legge (**art. 2**).

Le certificazioni secondo il D.M. 30 Aprile 1993

Art. 3. - Le certificazioni possono essere rilasciate in relazione ai seguenti settori della prevenzione incendi (modificato dal DM 04.05.98):

- impianti di protezione antincendio;
- resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- carico d'incendio.

Partecipazione dei Professionisti alle istruttorie di P.I.

- Il **D.P.R. 12.01.1998, n. 37** regola in maniera più minuziosa il procedimento e gli adempimenti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
- Estende a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la procedura del D.I.A. e il ricorso alle certificazioni dei professionisti abilitati, da allegare alla domanda di sopralluogo.

Rilascio CPI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL DM 04.05.1998

Le dichiarazioni e certificazioni sono finalizzate a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

RINNOVO CPI D'UFFICIO

Nell'ipotesi di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, oltre alla dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che nulla è mutato rispetto alla data del rilascio del CPI, la norma prevede **la produzione di una perizia giurata, a firma di un professionista iscritto negli albi Ministeriali, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio**, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.

RINNOVO CPI D'UFFICIO

Si intendono impianti di protezione antincendio gli impianti:

- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.



Dalla Legge 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37

- Lettera Circolare P515-4101 del 24/04/2008: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I.



Aggiornamento modulistica Prevenzione Incendi

La modulistica allegata ha sostituito integralmente quella precedente, limitando praticamente i modelli a complessivamente n. 4:

- **mod. CERT.REI.-2008** – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- **mod. DICH.PROD.-2008** – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte
- **mod. DICH.IMP.-2008** – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
- **mod. CERT.IMP.-2008** – Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto.



Aggiornamento modulistica Prevenzione Incendi

Nei casi residuali di impianti non disciplinati dal D.M. 37/2008 (p.e. impianti per l'evacuazione del fumo e del calore) dovrà essere predisposto e consegnato al competente Comando provinciale VV.F., il mod. DICH.IMP.-2008 nel caso sia stato redatto il progetto dell'impianto, ovvero il mod. CERT.IMP.-2008 in assenza di detto progetto.



Dichiarazione di rispondenza

Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, da una dichiarazione di rispondenza, (eventualmente sul modello CERT.IMP.-2008) da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione).

Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi

Il decreto ministeriale 25 marzo 1985 individuava inizialmente come professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno :

- Architetti,
- Chimici,
- Ingegneri,
- Geometri,
- Periti Industriali.

Tale scelta è stata ritenuta opportuna in funzione delle materie suscettibili di certificazione nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi

ATTUALMENTE

I professionisti iscritti negli albi professionali dei:

- dottori agronomi e dei dottori forestali,
- agrotecnici ed agrotecnici laureati,
- architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori,
- chimici,
- geometri e dei geometri laureati,
- ingegneri,
- periti agrari e dei periti agrari laureati,
- periti industriali e dei periti industriali laureati,

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 "RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO .."

art.14 - **Le attività di prevenzione incendi sono in particolare:**

l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

.....

il rilascio a professionisti iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione..... nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

LA PREVENZIONE INCENDI

(art.16 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

.....

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attivitàle certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

LA PREVENZIONE INCENDI

(**art.35** Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

Norme abrogate

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- **legge 7 dicembre 1984, n. 818**, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
-

I professionisti iscritti nell'elenco del Min. Interno potrebbero essere autorizzati al:

- Rilascio di certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi
- **Redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007**
- Redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i professionisti devono essere in possesso alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

- **iscrizione all'albo professionale,**
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

- La frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi non è richiesta ai professionisti che comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni, stabilisce i programmi di appositi corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

DM 25 marzo 1985

- a) Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi
- b) Fisica e chimica dell'incendio
- c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione
- d) Tecnologie dei materiali e delle strutture - Protezione passiva
- e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti - Protezione attiva
- f) Legislazione generale
- g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Totale ore 90

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

ART. 4

I programmi dei corsi base debbono contenere le materie di seguito indicate e prevedere un numero complessivo di almeno 120 ore di insegnamento :

- obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
- fisica e chimica dell'incendio;
- norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione;
- tecnologie dei materiali e delle strutture-protezione passiva;
- tecnologie dei sistemi e degli impianti-protezione attiva;
- legislazione generale – **direttive comunitarie di settore**
- procedure di prevenzione incendi;
- sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalente;
- **approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio**
- **sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).**
- controllo delle attività a rischio di incidente rilevante;
- esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

- La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi è affidata agli Enti organizzatori, rappresentati dagli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, dalle Autorità scolastiche o universitarie.
- La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi sono approvati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che valuterà con criteri di uniformità le proposte che gli Enti organizzatori formulano.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

A conclusione di ogni singolo corso base di specializzazione di prevenzione incendi, si terrà un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti. Qualora il candidato non superi l'esame, sarà consentito allo stesso di ripeterlo, per una sola volta ed, in caso di ulteriore esito negativo, dovrà frequentare un nuovo corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

In esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti di cui al comma precedente, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali provvedono a rilasciare il codice di individuazione e ad aggiornare gli elenchi del Ministero dell'interno attraverso la banca dati residente sul sito internet dei vigili del fuoco.

- Il codice di individuazione è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell'ordine:
 - la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio;
 - il numero di iscrizione all'albo professionale;
 - la lettera indicante la professione (R per agronomi e dottori forestali , B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati,
 - I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati);
 - numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validità dell'istanza dei professionisti, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

- Gli ordini ed i collegi professionali aggiornano gli elenchi provvedendo alla cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.

Disposizioni emanate che interferiscono con la Prevenzione Incendi

| | Totali | Succ. 01/2000 | Succ. 01/2005 |
|---------------------|--------|------------------|------------------|
| Prevenzione Incendi | 285 | 134 | 62 |
| Sicurezza | 27 | 10 | 5 |
| Impianti | 17 | 9 | 5 |

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti dovranno effettuare **corsi di aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni**, a partire dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per quelli già iscritti in tale data.

In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi e sarà riammesso solo dopo l'ottenimento dei requisiti obbligatori previsti per l'aggiornamento.

PROGRAMMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

I programmi dei corsi di aggiornamento saranno basati sulla innovazione tecnologica e normativa ed emanati con specifico provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sentiti i Consigli nazionali delle professioni.

AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PROFESSIONISTA

Frequenza Corso base di Prevenzione Incendi

120 h – programma aggiornato



Idoneità esame a fine Corso base



Frequenza incontri di aggiornamento

crediti formativi: 40 h / 5 anni



Rilascio certificazioni – Progetti FSE - SGSA

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha la facoltà di attuare iniziative finalizzate al controllo dei corsi base e di aggiornamento organizzati dai vari Enti organizzatori.

Taglia oneri amministrativi", introdotta dal d.l. n. 112/2008

Il Governo ha messo a regime il processo di misurazione e di riduzione degli oneri, prevedendo la predisposizione di **piani di semplificazione** per ciascuna area di regolazione

□ **eliminazione del registro dei controlli,
del giuramento della perizia**



Dichiarazione di rispondenza

Tale documento prevede l'assunzione di notevole responsabilità da parte del professionista, in quanto in situazioni di carenza documentale, dovrà fare le **necessarie verifiche per stabilire la funzionalità dell'impianto antincendio**, in relazione anche al livello di pericolosità dell'attività, nonché, a mio parere, **tenendo conto anche dell'evoluzione normativa intervenuta**.

Sanzioni - Art. 20 D. Lgs. 139/2006

Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.